



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE DI CAGLIARI**

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Gaetano Savona	Presidente
Dott. Bruno Malagoli	Giudice est.
Dott. Luca Angioi	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 4-1//2025 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di

**DI CARO GIUSEPPE** nato a Cagliari il 05\10\1961 (CF DCRGPP61R05B354W) titolare della ditta individuale omonima **DI CARO GIUSEPPE** (P IVA 01047780927), con sede legale in Serramanna (CA) nel Corso-Europa n 39

proposta da

**PITZUS MASSIMO** (C.F. PTZMSM74P06G113E) nato a Oristano il 06.09.1974, residente a Serramanna elettivamente domiciliato in Cagliari nella Via Gianturco n.4 presso l'avv. Roberta Andria che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso depositato il 9.1.2025, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale.

Parte ricorrente ha allegato e provato la sussistenza di un credito retributivo nei confronti del convenuto, riconosciuto da sentenza passata in giudicato (in data 6 aprile 2023, come attestato dalla Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari Sez Lavoro, cfr. doc. 1 bis allegato al ricorso), per la somma di Euro 75.616,09 – di cui €. 53.904,97 netti a titolo di differenze di retribuzione, €. 4.019,92 netti a titolo di TFR, €. 6.860,05 a titolo di interessi legali, €. 14.230,91 a titolo di rivalutazione monetaria calcolati dal 30.11.2010 al 28.02.2023.

L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati.

*Handwritten initials: MM and S.*

2. Il convenuto non si è costituito in giudizio.

3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.

Il debitore, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.

Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.

Nella vicenda che ci occupa, l'impresa debitrice non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato l'insussistenza dei requisiti dimensionali e deve pertanto ritenersi assoggettata alla liquidazione giudiziale.

4. Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, risulta sussistente in ragione dell'esito negativo dei pignoramenti intentati dal ricorrente (docc. 2, 3, 4, 5 e 8 di parte ricorrente), nonché dalla rilevantissima esposizione debitoria del Di Caro nei confronti della Agenzia delle Entrate, che risulta pari ad Euro 5.721.498,24 (cfr. documentazione acquisita d'ufficio dalla Cancelleria).

5. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare il debito nei confronti del ricorrente.

6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di DI CARO GIUSEPPE nato a Cagliari il 05\10\1961 (CF DCRGPP61R05B354W) titolare della

ditta individuale omonima DI CARO GIUSEPPE (P IVA 01047780927),  
con sede legale in Serramanna (CA) nel Corso Europa n 39

2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore  
il dott. Roberto Bachis, con studio in Cagliari;
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-  
quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di  
procedura civile:  
ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei  
rapporti finanziari;  
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad  
estrarre copia degli stessi;  
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo  
21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30  
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;  
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli  
altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice,  
anche se estinti;  
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti  
con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture  
contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la  
documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le  
dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché  
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale,  
se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 14.7.2025 ore 10 per l'adunanza dei creditori e per  
l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per  
l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti  
reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione  
giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la  
documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante  
trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del  
curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono


equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;

8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 04/03/2025 .


IL GIUDICE ESTENSORE

Bruno Malagoli



IL PRESIDENTE

Gaetano Savona



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 07 MAR. 2025



CANCELLIERE ESPERTO  
(Dott. Federico Aresti)

